N. 2851-1263-1774-1840-1843-2077-2670-2690-2742-2910-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

presentata alla Presidenza il 18 febbraio 2003

(Relatore: **SARDELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 2851

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (LUNARDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Modifiche alla legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada

Presentato il 12 giugno 2002

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1263, d'iniziativa del deputato TRANTINO

Nuove norme in materia di sospensione e di revoca della patente di guida

Presentata il 10 luglio 2001

n. 1774, d'iniziativa dei deputati

RUGGHIA, DIANA, DI SERIO D'ANTONA, LUMIA, MANCINI, PISA, ROTUNDO, SANDI, SCIACCA, TIDEI

Modifiche agli articoli 116 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di rilascio delle patenti di guida e di limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Presentata il 17 ottobre 2001

n. 1840, d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Nuove norme in materia di conseguimento della patente di guida

Presentata il 24 ottobre 2001

n. 1843, d'iniziativa del deputato BELLILLO

Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente i limiti di velocità

Presentata il 24 ottobre 2001

n. 2077, d'iniziativa del deputato LA GRUA

Abrogazione dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente i requisiti morali per il conseguimento della patente di guida

Presentata l'11 dicembre 2001

n. 2670, d'iniziativa dei deputati

ANNUNZIATA, FANFANI

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti disposizioni per la confisca amministrativa dei veicoli a due ruote in caso di reiterata violazione delle norme sull'uso obbligatorio del casco

Presentata il 18 aprile 2002

n. 2690, d'iniziativa dei deputati

MISURACA, AMATO

Delega al Governo per la revisione del codice della strada

Presentata il 24 aprile 2002

n. 2742, d'iniziativa del deputato NICOTRA

Disposizioni in materia di installazione di un « terminale telematico essenziale di bordo » sugli autoveicoli

Presentata il 14 maggio 2002

n. 2910, d'iniziativa del deputato GIBELLI

Disposizioni in materia di autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

Presentata il 26 giugno 2002

Onorevoli Colleghi! — Nel corso degli anni Novanta il numero delle vittime di incidenti stradali in Italia si è ridotto complessivamente di circa il sette per cento: secondo gli ultimi dati resi disponibili dall'Istat, nel 2000 si sono, infatti, registrati 6.140 decessi a fronte delle 6.621 vittime registrate nel 1990. Nel 2002 tale numero si è ulteriormente ridotto, sino a raggiungere, secondo i dati resi noti dal Viminale nel gennaio 2003, la cifra di 4.609 vittime (con una riduzione del 4,5 per cento rispetto all'anno precedente).

Nonostante tale riduzione costituisca certamente un dato apprezzabile, resta ancora molto da fare per assicurare *standard* di sicurezza stradale all'altezza di quelli raggiunti dai principali Paesi europei.

Nel resto d'Europa dal 1990 al 2000 le vittime della strada sono, infatti, diminuite ad un ritmo superiore a quello registrato nel medesimo periodo nel nostro Paese, tenuto conto che – secondo alcune statistiche – la riduzione sarebbe stata del 36 per cento in Spagna, del 34 per cento nel Regno Unito, del 32 per cento in Germania e del 28 per cento in Francia.

A ciò si aggiunga che, durante le festività natalizie del 2002, sembra essersi verificata una preoccupante inversione di tendenza, tenuto conto che il numero di morti provocate da incidenti stradali è aumentato di quasi l'otto per cento rispetto al corrispondente periodo festivo dell'anno precedete, passando da 215 a 232.

Tali dati costituiscono la dimostrazione più evidente – e, purtroppo, più tragica – della necessità di adottare al più presto misure in grado di accrescere i livelli di sicurezza nella circolazione stradale. Al fine di fronteggiare una simile emergenza, occorre aggiornare la normativa vigente, attraverso l'introduzione di disposizioni più rigorose, in linea con i migliori *standard* di sicurezza internazionali, che rafforzino le forme di prevenzione, di vigilanza e di repressione delle violazioni.

Per tali ragioni, nel settembre del 2002 la IX Commissione – particolarmente sensibile ai profili inerenti la sicurezza in tutti i comparti dei trasporti – ha avviato l'esame del disegno di legge n. 2851 e di altre nove proposte di legge (C. 1263 Trantino, C. 1774 Rugghia, C. 1840 Ballaman, C. 1843 Bellillo, C. 2077 La Grua, C. 2670 Annunziata, C. 2690 Misuraca, C. 2742 Nicotra e C. 2910 Gibelli), recanti disposizioni per la revisione e l'aggiornamento del nuovo codice della strada.

Come è noto, su tali tematiche il Governo è intervenuto, dapprima, con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, (recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada) e, successivamente, con il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 1º Agosto 2002.

Da ultimo, il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 ha prorogato al 30 giugno 2003 il termine del 1º gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 9 del 2002 per la sua entrata in vigore.

In tale quadro normativo si inserisce il testo elaborato dalla Commissione.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, è diretto a rinnovare, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, le deleghe al Governo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge

n. 85 del 2001. Ai fini dell'esercizio delle suddette deleghe, il Governo dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 ed alle procedure di cui agli articoli 1 e 5 della citata legge n. 85 del 2001. La possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive è prevista entro 3 anni dall'entrata in vigore del provvedimento (comma 3).

Il comma 2 del medesimo articolo 1 rimette al Governo il compito di adottare, sempre entro il nono mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

I commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 recano alcune modifiche alla procedura prevista dalla legge n. 85 del 2001 per l'esercizio della delega. In particolare si dispone che l'adozione dei decreti legislativi delegati avvenga d'intesa con la Conferenza unificata (comma 4) e viene riformulato il primo comma dell'articolo 5 della legge n. 85 del 2001, sopprimendo il termine di tre mesi ivi previsto, incompatibile con il rinnovo della delega.

L'articolo 2, comma 1, individua i principi e i criteri direttivi integrativi della legge delega n. 85 del 2001 ai quali il Governo dovrà attenersi.

In particolare, la lettera *a)* prevede l'adeguamento dalle disciplina recata dal nuovo codice della strada all'assetto di competenze delineato con la recente riforma nel Titolo V della Costituzione.

La lettera *b)* prevede la facoltà di utilizzare, nella segnaletica stradale a carattere turistico, oltre all'italiano, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento.

Viene altresì prevista la revisione del procedimento sanzionatorio per le infrazioni al nuovo codice della strada, al fine di adeguarlo alla giurisprudenza nazionale e comunitaria (lettera c).

Di particolare rilievo è anche il principio previsto alla lettera *d*), secondo il quale, in sede di revisione del sistema di accertamento degli illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale, devono essere disciplinate, tra l'altro, le modalità con cui fornire ai conducenti dei veicoli le

informazioni relative all'uso di strumenti di controllo a distanza della velocità.

Interventi di revisione normativa sono contemplati anche dal principio di cui alla lettera e) (in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale e di delega a soggetti appartenenti agli enti locali delle funzioni di ricezione, istruzione e decisione dei ricorsi amministrativi riguardanti specifiche infrazioni) ed f) (concernente l'apparato sanzionatorio, la limitazione della misura del fermo amministrativo del veicolo ai soli casi di gravi e reiterate violazioni del codice della strada, nonché la previsione di una maggiore proporzionalità tra l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di superamento dei limiti di velocità e l'eccesso di velocità rilevato).

Con riferimento alle ipotesi di violazioni delle norme sull'uso del casco, la lettera *g*) prevede un inasprimento delle sanzioni pecuniarie ed accessorie, nonché la confisca del veicolo.

Analogamente, un inasprimento delle sanzioni è previsto anche alla lettera *h*), nel caso in cui tra le violazioni del nuovo codice della strada derivino lesioni gravi o gravissime ovvero la morte della persona.

Il principio di cui alla lettera *i)* riguarda la disciplina della patente a punti ed è volto all'introduzione di un meccanismo che consenta ai soggetti che svolgono professionalmente attività di autotrasporto di cose e di persone un maggior recupero del punteggio rispetto ai titolari delle altre tipologie di patenti.

Alla lettera *l*) si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un comitato permanente in materia di circolazione stradale. In ossequio ad una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere espresso dalla Commissione bilancio, la disposizione precisa che ai componenti del citato comitato non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.

La lettera *m)* prevede il coordinamento delle vigenti disposizioni riguardanti gli ausiliari del traffico, stabilendo che la competenza di questi ultimi relativa alla

disciplina della sosta sia estesa alle strade o ai tratti di strada su cui insistono le aree in concessione.

Il principio di cui alla lettera *n*) è diretto all'introduzione di sanzioni pecuniarie o accessorie nei confronti di parcheggiatori o guardiamacchine abusivi.

La lettera *o)* prevede l'inasprimento delle pene pecuniarie e detentive per i reati di fuga o omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.

Alla lettera *p)* si prevede infine la realizzazione, in via amministrativa, di un collegamento informatico tra tutti i centri di pronto soccorso, al fine di consentire la classificazione di tipologia e cause degli incidenti stradali.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento concernente la classificazione, le caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, l'omologazione dei veicoli ed i relativi controlli. Il citato regolamento dovrà tenere conto dell'esigenza semplificare le procedure e di adeguare la disciplina vigente alla normativa comunitaria ed internazionale.

Il successivo comma 3 reca l'elenco delle disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

L'articolo 3 modifica l'articolo 12 del nuovo codice della strada introducendo il Corpo forestale dello Stato nell'elenco degli organi cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

L'articolo 4, nel modificare l'articolo 60 del nuovo codice della strada, introduce criteri di maggiore certezza nella individuazione della categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico. In particolare, la disposizione prevede che rientrino nella suddetta categoria tutti i motoveicoli ed autoveicoli di cui risulti l'iscrizione in uno dei registri ivi espressamente menzionati.

L'articolo 5 abolisce il limite di 60 anni previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera d), del nuovo codice della strada per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

L'articolo 6, che modifica il comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, è diretto ad escludere l'applicazione automatica del fermo amministrativo nell'ipotesi di guida con patente la cui validità sia scaduta.

L'articolo 7, comma 1, apporta talune modifiche ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 della legge n. 85 del 2001.

In particolare alla lettera *a*), si prevede che l'obbligo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi per rischio di nebbia sia opportunamente « graduato nel tempo ».

La lettera *b*), rimette ad un apposito regolamento la definizione delle caratteristiche e delle modalità di approvazione dei giubbetti catarinfrangenti da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazione di emergenza o di pericolo.

La lettera *c*), concernente l'obbligo di dotazione di bande retroriflettenti per determinate categorie di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, reca un rinvio alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/506/CE.

L'articolo 8 reca due disposizioni finali. La prima è volta a precisare che dall'attuazione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1).

La seconda (comma 2) è diretta a far coincidere l'entrata in vigore delle modifiche al nuovo codice della strada introdotte dal decreto legislativo n. 9 del 2002 con quella del decreto legislativo delegato da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del già citato decreto-legge n. 121 del 2002.

Luciano Mario SARDELLI, Relatore.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2851

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 1-bis, nella parte in cui si proroga il termine per l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, si coordini la disposizione con l'articolo 10 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 236, approvato dal Senato, che proroga il medesimo termine al 30 giugno 2003.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 2, nella parte in cui si autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si valuti l'opportunità di indicare le « norme generali regolatrici della materia », in conformità a quanto previsto dal citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2851, recante disposizioni per la revisione del nuovo Codice della strada,

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono riconducibili, per un verso, alla materia « sicurezza » e, per altro verso, alla materia « ordinamento civile e penale », riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2851,

osservato che l'articolo 2, comma e-bis), prevede come principio di delega l'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto l'obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;

rilevato che in alcune zone del territorio nazionale si è sempre diffusa tra i giovani l'abitudine di non utilizzare il casco protettivo con conseguenze anche letali in caso di incidente;

sottolineata l'esigenza di rafforzare l'efficacia preventiva della disposizione sanzionatoria che punisce la violazione dell'obbligo di utilizzare il casco protettivo, prevedendo, pertanto, anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, lettera e-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , in particolare prevedendo la confisca del veicolo ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2851 e delle abbinate proposte di legge,

esprime sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera h), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ai cui componenti non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il testo base del disegno di legge n. 2851 e proposte di legge abbinate, recante modifiche alla legge n. 85 del 2001 e disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- *a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 2-*ter*, nel senso di mantenere ferma la disposizione di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1982, in base alla quale i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico o collezionistico, per poter circolare, debbono essere iscritti al PRA e sono pertanto soggetti alla relativa imposta provinciale di trascrizione;
- b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il principio in base al quale la sanzione accessoria del fermo dell'autoveicolo si applica solo nel caso di reiterate e gravi violazioni del nuovo codice della strada, ciò in ragione della natura particolarmente vessatoria della sanzione richiamata.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2851 e abbinate proposte di legge, recante « Disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada », nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti presso la Commissione di merito;

valutato positivamente che, con tale provvedimento, si delinei una complessiva riforma di ampi settori della vigente legislazione in materia di trasporti stradali;

ritenuto altresì opportuno che, nella definizione dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, di cui all'articolo 2, siano richiamati anche i più rilevanti principi contenuti nel « Libro bianco sulla politica comune dei trasporti », adottato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001, anche al fine di garantire che l'esercizio della delega da parte del Governo si collochi in un contesto normativo coerente con le linee evolutive della disciplina comunitaria in materia;

rilevato che il citato libro bianco propone una serie di misure per assicurare un riequilibrio dei rischi derivanti dallo sviluppo dei trasporti sull'ambiente, la qualità della vita, i cittadini e la circolazione in seno al mercato interno e che il disegno di legge in esame costituisce quindi una significativa occasione per favorire un aggiornamento della legislazione vigente, che tenga conto anche delle importanti innovazioni proposte dalla Commissione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 1, un ulteriore principio direttivo finalizzato a garantire che, nell'esercizio della delega legislativa, il Governo preveda altresì la promozione delle principali misure, relative ai trasporti stradali, individuate nel « Libro bianco sulla politica comune dei trasporti », con particolare riferimento alle esigenze di rafforzamento del principio della tutela degli utenti e alla possibile introduzione di meccanismi che favoriscano il rispetto degli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto, in materia di emissioni in atmosfera di « gas serra ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2851 e abbinate proposte di legge recante « Disposizioni per la revisione del nuovo Codice della strada », nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

delibera di esprimere

NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il testo base del disegno di legge n. 2851 e abbinate proposte di legge, recante modifiche alla legge n. 85 del 2001 e disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), un opportuno raccordo tra la sanzione accessoria del fermo dell'autoveicolo e la sanzione del ritiro della patente.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato il testo base del disegno di legge n. 2851 e delle abbinate proposte di legge quale risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione;

premesso che dalla relazione illustrativa del disegno di legge si evince come tale provvedimento tende ad assumere connotati in armonia con le normative Comunitarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2851;

considerato che il Programma per la sicurezza stradale per il periodo 1997-2001 (COM(97)131) indica l'obiettivo della riduzione entro il 2010 da 45.000 a 18.000 del numero annuo di morti per incidenti stradali e tenuto conto delle priorità a medio lungo termine in materia di sicurezza stradale, definite dalla Commissione delle Comunità europee con la comunicazione del 17 marzo 2000 (COM(2000)125);

sottolineata pertanto l'esigenza di individuare nell'ordinamento nazionale efficaci misure di intervento per la prevenzione degli incidenti stradali, quali l'utilizzazione delle cinture di sicurezza, il controllo del tasso di alcolemia, il miglioramento delle infrastrutture stradali:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato del disegno di legge n. 2851 e delle abbinate proposte di legge;

ritenuto che il citato testo sia coerente con il dettato dell'articolo 117 della Costituzione e che non determini alcuna violazione di attribuzioni delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ed osserva, in particolare, che la facoltà di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*), potrebbe essere esercitata unicamente per quanto riguarda la cartellonistica turistica.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2851

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).

- 1. Le deleghe al Governo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 22 marzo 2001, n. 85, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2002 e sono esercitate in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e con le procedure di cui agli articoli 1 e 5 della citata legge n. 85 del 2001, come modificati dal presente articolo.
- 2. Entro il 31 dicembre 2002, il Governo adotta, altresì, il regolamento di cui all'articolo 4 della legge 22 marzo 2001, n. 85.
- 3. Entro il 15 aprile 2004, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le medesime procedure ivi previste e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
- 4. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, dopo le parole: « con gli altri Ministri interessati », sono inserite le seguenti: « , nonché d'intesa con la Conferenza unificata ».
- 5. All'articolo 5 della legge 22 marzo 2001, n. 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).

- 1. Le deleghe al Governo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 22 marzo 2001, n. 85, sono rinnovate fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e sono esercitate in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e con le procedure di cui agli articoli 1 e 5 della citata legge n. 85 del 2001, come modificati dal presente articolo.
- 2. Entro il **nono mese successivo alla** data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, altresì, il regolamento di cui all'articolo 4 della legge 22 marzo 2001, n. 85.
- 3. Entro **tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le medesime procedure ivi previste e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
 - 4. Identico.
 - 5. Identico.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

- 1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, nonché ai seguenti, ulteriori, principi e criteri direttivi:
- a) adeguamento della disciplina recata dal nuovo codice della strada alle competenze regionali e degli enti locali delineate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

- b) revisione del procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dal nuovo codice della strada, in particolare armonizzandolo e adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia delle Comunità europee ed alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato;
- c) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui al titolo VI del nuovo codice della strada, disciplinando, in particolare, le procedure di notificazione, in armonia con i nuovi strumenti di controllo a distanza che non consentono la contestazione immediata, e il regime delle spese di accertamento;
- d) revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale, coordi-

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

- 1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, nonché ai seguenti, ulteriori, principi e criteri direttivi:
 - a) identica;
- b) previsione della facoltà, per gli enti di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di utilizzare, nelle iscrizioni apposte sulla segnaletica stradale a carattere turistico, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana;
 - c) identica;

- d) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui al titolo VI del nuovo codice della strada, disciplinando, in particolare, le specifiche modalità con cui fornire ai conducenti dei veicoli le informazioni relative all'uso di strumenti di controllo a distanza della velocità, le procedure di notificazione, anche in relazione all'impiego di strumenti di controllo a distanza che non consentano la contestazione immediata, nonché il regime delle spese di accertamento;
 - *e*) identica;

nandone i rimedi, individuando ipotesi e modalità in cui i soggetti, appartenenti agli enti locali, possono essere delegati dal prefetto a ricevere, istruire e decidere i ricorsi amministrativi in materia di disciplina della fermata e della sosta, degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali e prevedendo che, nei casi in cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie non sono devoluti allo Stato, l'ente cui appartiene l'organo accertatore della violazione sta in giudizio avvalendosi del proprio personale, appositamente delegato;

e) revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni in ragione dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, e di non discriminazione in ambito comunitario;

- f) previsione, in particolare, dell'inasprimento delle sanzioni amministrative accessorie, nel caso in cui dalle violazioni alle norme del nuovo codice della strada derivino lesioni gravi, gravissime o la morte della persona;
- g) previsione, nella disciplina della patente a punti, di una decurtazione del punteggio in misura ridotta rispetto al sistema ordinario, per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale dai soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose e di persone;

- f) revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni in ragione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, e di non discriminazione in ambito comunitario, prevedendo che l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo sia limitata al caso di gravi e reiterate violazioni delle disposizioni del nuovo codice della strada e prevedendo altresì, con riferimento alle violazioni dei limiti di velocità, una graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in grado di assicurare una maggiore proporzionalità tra l'entità delle stesse e l'eccesso di velocità rilevato:
- g) inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in particolare prevedendo la confisca del veicolo:
 - **h)** identica;
- i) previsione, nella disciplina della patente a punti di cui all'articolo 126-bis comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i titolari di patente in possesso del relativo certificato di abilitazione professionale, nonché per i titolari di patenti D e DE per quanto attiene

- h) istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato permanente in materia di circolazione stradale, costituito dai competenti organi dello Stato, nonché dalle regioni, dalle province e dai comuni;
- i) previsione del coordinamento delle vigenti disposizioni riguardanti gli ausiliari del traffico, previsti dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedendo che la loro competenza, relativa alla disciplina della sosta, sia estesa alle strade o ai tratti di strada su cui insistono le aree in concessione:
- *l)* previsione di apposite sanzioni, pecuniarie e accessorie, nei confronti di coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine;
- *m)* revisione delle pene pecuniarie e detentive per i reati di fuga e di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, attribuendo la competenza al tribunale.

2. Il Governo è autorizzato alla emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della classificazione, delle caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, del-

al trasporto di persone e per i titolari di patenti C e CE adibiti alla guida di veicoli destinati al trasporto di cose in conto terzi, di un'articolazione dei corsi di aggiornamento che consenta agli stessi un maggiore recupero del punteggio rispetto ai titolari delle altre tipologie di patenti;

1) istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato permanente in materia di circolazione stradale, costituito dai competenti organi dello Stato, nonché dalle regioni, dalle province e dai comuni, ai cui componenti non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura;

m) identica;

n) identica;

- *o)* inasprimento delle pene pecuniare e detentive per i reati di fuga e di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale:
- p) realizzazione, con opportuno provvedimento amministrativo, del collegamento informatico tra tutti i centri di pronto soccorso, attraverso l'esistente rete del Sistema informativo sanitario (SIS), al fine di conoscere la tipologia e le cause degli incidenti stradali.

2. Identico.

l'omologazione e dei controlli di conformità dei veicoli, tenendo conto dei seguenti principi:

- *a)* adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale;
 - b) semplificazione delle procedure.
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati gli articoli: 46, 47, 48, 49, 50, 51, comma 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, commi da 1 a 4, 64, commi 1 e 2, 65, commi 1 e 2, 66, commi da 1 a 4, 68, commi da 1 a 5, 69, 71, commi da 1 a 5, 72, commi da 1 a 12, 73, commi 1 e 2, 74, commi da 1 a 5, 75, 76, commi da 1 a 7, 77, commi 1, 2 e 4, 78, commi 1 e 2, 105, commi da 1 a 3, 106, 107, 109, commi da 1 a 3, 112, commi da 1 a 3, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Identico.

ART. 3.

(Modifica all'articolo 12 del nuovo codice della strada).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

(ad-bis) al Corpo forestale dello Stato; ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 60 del nuovo codice della strada).

- 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- « 4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 126 del nuovo codice della strada).

1. All'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I. sezione II. del titolo VI ».

ART. 5.

(Modifica all'articolo 115 del nuovo codice della strada).

1. All'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata.

Art. **6.**

(Modifiche all'articolo 126 del nuovo codice della strada).

Identico.

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85).

- 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il numero 2) della lettera *f)* è sostituito dal seguente:
- «2) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, l'obbligo graduato nel tempo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonché di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d'acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più a destra; »;

- *b)* il numero 5) della lettera *u)* è sostituito dal seguente:
- « 5) giubbetto o bandoliere catarinfrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazione di emergenza o di pericolo; nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del giubbetto »;
- c) la lettera gg) è sostituita dalla seguente:

« gg) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e i rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale l'obbligo di dotazione di bande retroriflettenti per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Le caratteristiche tecniche delle suddette bande devono uniformarsi alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/506/CE relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 104 ECE/ONU ».

ART. 4.

(Norma finale).

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 8.

(Norme finali).

- 1. Identico.
- 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge, 1° agosto 2002, n. 168, il termine di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, già prorogato dall'articolo 10 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge.



14PDT.0040900